



Mercanti d'arte e collezionisti in attesa del nuovo assetto con la delega fiscale



Relatore: ***Dott.⁴ Maurizio Bacchiega***

- membro della Commissione Nazionale Digitalizzazione, semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale
- coordinatore della commissione Imposte Dirette dell'ordine di Brescia

L'attuale versione del TUIR non contiene una normativa specifica sulla tassazione delle compravendite di opere d'arte effettuate dai **privati**.

E' **«mercante di opere d'arte»** colui che **professionalmente e abitualmente** ne esercita il commercio – anche in maniera non organizzata a livello imprenditoriale – con il fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere.

Si considera invece semplice **«speculatore occasionale»** chi acquista di tanto in tanto opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile.



Viceversa, si qualifica come **«collezionista»** chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza.

L'interesse del collezionista è quindi rivolto non tanto al valore economico dell'oggetto quanto a quello estetico-culturale, unitamente al piacere generato dal possedere le opere. *Tali definizioni sono state fornite dalla quinta sezione tributaria della Cassazione con l'ordinanza n. 6874/2023.*



Il **mercante d'arte** assume la qualità di imprenditore commerciale in presenza «di una rudimentale organizzazione aziendale e dell'acquisto, per la rivendita, di **numerose opere d'arte**, nonché dello svolgimento di **attività promozionali**»;

inoltre: la «reiterazione di atti, oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d'impresa - i quali possono aversi anche prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa stessa, allorché siano stati posti in essere atti economici preparatori che permettano di individuare l'oggetto dell'attività ed il suo carattere commerciale - rende manifesto che non si tratta di operazioni isolate, ma di attività professionalmente esercitata».



Sotto il profilo tributario si riscontrano conseguenze differenti a seconda dell'inquadramento scelto:

- **mercante d'arte** = redditi d'impresa ex artt. 55 e seguenti del Tuir, e passività ai fini Iva, art. 4 del Dpr 633/1972
- **speculatore occasionale** = redditi diversi di cui art. 67, comma 1, lettera i), del Tuir, no IVA;
- **collezionista** = non è soggetto ad alcuna Imposizione



L'articolo 5 (lettera h, punto 3) prevede (con riferimento ai redditi diversi) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.



ESCLUSIONI:

- assenza intento speculativo
operazioni permutative anche con eventuale conguaglio
reinvestimento, entro un predeterminato lasso temporale
Affordable Art (1)
- plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione
(risoluzione 5/2001)

esonero da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

(1) *Affordable Art* è una corrente eterogenea e trasversale che promuove artisti emergenti. Per essere *Affordable Art* l'opera deve costare meno di 7500 euro, essere di un artista emergente o molto attuale e, soprattutto, essere bella.


Art. 7 (relativamente all'**IVA**):

- la riduzione dell'aliquota all'importazione di opere d'arte (*misura finalizzata anche a recepire la direttiva comunitaria n. 2022/542 del 5 aprile 2022*);
- l'estensione dell'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.





Fine



Lettera A dal testo di Luca Pacioli *de Divina proportione*, Venezia, 1509

Dott.⁴ Maurixio Bacchiega